

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale

Prot. n. 0073149 / P

Data 01/09/2022

Class **ACCORDO AGGIUNTIVO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI SPECIALISTICA
AMBULATORIALE PER L'ANNO 2022
(DRG n. 1037/2021 – Risorse straordinarie)**

TRA

L'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale", di seguito **Azienda o ASFO** - con sede a Pordenone, Via Vecchia Ceramica n. 1, C.F./P.IVA 01772890933, in persona del Direttore Generale nonché legale rappresentante p.t, dott. Giuseppe Tonutti,

E

La Struttura sanitaria "**Centro Medico Esperia srl con Socio Unico**" (di seguito **Struttura**), con sede a Porcia (PN) in Via dei Serviti n. 10, C.F./P.I. 01316280930 in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Claudio Riccobon, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76, del D.P.R. n. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità a contrattare con la P.A.

PREMESSO

1. che con DGR n. 1037 del 02/07/2021 avente ad oggetto "Accordo triennale per il periodo 2021-2023, tra la Regione Friuli Venezia Giulia e le associazioni rappresentative degli erogatori privati accreditati del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto l'erogazione per conto del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie da parte delle strutture private accreditate" l'Amministrazione regionale approva due distinti accordi contrattuali (di seguito **Accordi regionali**), uno per le Case di cura private accreditate che erogano prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale e l'altro per le strutture private accreditate eroganti esclusivamente prestazioni di specialistica ambulatoriale;
2. che negli Accordi regionali la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Associazioni rappresentative delle strutture private accreditate:
 - a. individuano l'obiettivo ovvero il concorso degli erogatori privati accreditati nel perseguimento dell'obiettivo della limitazione della mobilità extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa, sia sul versante dell'offerta di ricovero sia sul versante dell'offerta di prestazioni ambulatoriali;
 - b. espongono gli elementi critici risultanti dall'analisi svolta dall'Amministrazione regionale in merito alle branche specialistiche maggiormente interessate dal fenomeno della mobilità extraregionale, rilevando nel contempo che le stesse sono anche quelle che registrano tempi di attesa non in linea con gli standard nazionali e concludendo che "un corretto approccio alla riduzione delle liste d'attesa possa contribuire a ridurre il fenomeno della mobilità regionale";
 - c. precisano che le branche specialistiche alle quali è destinato il finanziamento della progettualità sono quelle di specialistica ambulatoriale individuate nella DGR 1763/2019 e quelle di ricovero le cui criticità emergono dalle rilevazioni regionali, specificando, per le sole strutture ambulatoriali private accreditate, che le prestazioni ambulatoriali erogabili nell'ambito della progettualità sono:
 - 1) Diagnostica per immagini limitatamente a RMN e TC;
 - 2) Oculistica chirurgica (cataratta);
 - 3) Riabilitazione post intervento;
 - d. danno disposizione alle Aziende del SSR e ai privati accreditati di definire negli accordi aziendali le prestazioni connesse alla progettualità e al loro rendiconto al fine avere gli elementi conoscitivi per la relativa valutazione d'impatto;
 - e. si impegnano ad attivare tavoli di confronto per un'analisi congiunta della reportistica prodotta dalle Aziende sanitarie e ARCS ai fini della valutazione dell'efficacia della progettualità e del permanere delle condizioni necessarie alla sua prosecuzione e al suo finanziamento;

- f. attribuiscono alla Regione – sulla base dei dati oggettivi rilevati e previo confronto con gli erogatori privati accreditati – la facoltà di adottare le azioni necessarie a rimodulare, limitare o sospendere la progettualità e il relativo finanziamento;
3. che in data 10.06.2002 tra le parti è stato sottoscritto l'Accordo annuale 2022, in attuazione di quanto previsto dagli Accordi regionali approvati con DGR 1037/2021 e come da schema tipo adottato con decreto n. 486 del 10.06.2022 dell'ASFO per la Struttura in oggetto;
4. che, con DGR n. 321 dell'11/03/2022, ai sensi dell'articolo 50, della l.r. 22/2019, sono state approvate in via definitiva le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale per l'anno 2022" le quali prevedono per l'annualità 2022 specifiche e aggiuntive risorse finanziarie destinate a facilitare "due specifiche linee di attività finalizzate - cd. "sovraziendali"-, distinte per attività di ricovero e per l'attività ambulatoriale, da utilizzarsi per l'acquisto di prestazioni da Strutture private accreditate all'interno di accordi contrattuali stipulati in attuazione della DGR n. 1037/2021 allo scopo di recuperare i volumi di prestazioni sanitarie oggetto di fuga extraregionale" secondo gli indirizzi e le direttive del Servizio assistenza distrettuale e ospedaliera della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
5. che grazie all'attivazione, con la DGR 321 del 11.3.2022, delle summenzionate "sovraziendali" l'ASFO viene a disporre di un finanziamento esterno con il quale la Regione Aut. Friuli Venezia Giulia viene a salvaguardare l'equilibrio finanziario;
6. che con decreto n. 957 del 22.10.2021 l'ASFO ha adottato lo schema tipo di Accordo aggiuntivo 2021-23 con la presente Struttura ambulatoriale privata accreditata.
7. che con decreto n. 657 del 03/08/2022 l'ASFO ha adottato il presente Accordo aggiuntivo che viene a sostituire per il solo anno 2022 il precedente Accordo aggiuntivo 2021-23 con la Struttura ambulatoriale privata accreditata in oggetto.

RICHIAMATO in quanto compatibile il contenuto e le specifiche clausole contrattuali presenti nell'Accordo annuale 2022.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti stipulano e sottoscrivono il presente Accordo aggiuntivo 2022, avente ad oggetto l'acquisto e l'erogazione di prestazioni ambulatoriali e di diagnostica strumentale per conto del SSR a favore di assistiti della Regione FVG sulla base delle disposizioni contenute nell'apposito paragrafo rubricato "Progettualità recupero fuga extraregionale e liste d'attesa" dell'Accordo triennale 2021-2023 approvato con DGR 1037/2021 e per l'utilizzo del finanziamento finalizzato (DGR 321/2022 Linee per la gestione 2022 – Linee Sovraziendali n. 48 e 49).

Articolo 1 Finalità dell'Accordo

1. In conformità e nei limiti delle quote assegnate ad ogni erogatore privato negli Accordi regionali, il presente Accordo aggiuntivo è finalizzato alla riduzione, con particolare riguardo ad alcune individuate branche specialistiche in base alle prestazioni analiticamente declinate al successivo art. 3, dei tempi di attesa e della conseguente mobilità extraregionale (fuga) degli utenti residenti in FVG. Detta finalità viene realizzata mediante l'ampliamento dell'offerta di prestazioni di **specialistica ambulatoriale** secondo l'incremento dell'offerta di cui al successivo art. 2, ai sensi della citata DGR 1037/2021.

Articolo 2 Oggetto dell'Accordo

1. La Struttura si impegna ad erogare, nella sede indicata nei provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, a favore dei cittadini regionali, a prescindere dall'Azienda di residenza degli stessi ed in coerenza con i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento, le prestazioni di cui al successivo art. 3.
2. Le prestazioni alle quali è destinato il finanziamento della progettualità sono quelle di specialistica ambulatoriale individuate nella DGR 1763/2019 e, nell'ambito di queste, in particolare, le prestazioni

ambulatoriali erogabili sono:

- a. Diagnostica per immagini limitatamente a RMN e TC (230.000,00 €);
- b. Oculistica chirurgica (cataratta) (320.000,00 €).

3. La Struttura si impegna a realizzare le prestazioni individuate e a programmare la propria attività in modo da garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni.

Articolo 3 **Risorse assegnate**

1. Le risorse assegnate alla Struttura per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo aggiuntivo sono specificate nella sotto riportata tabella denominata "Tipologie di prestazioni di specialistica ambulatoriale":

Tipologie di prestazioni di specialistica ambulatoriale	Anno 2022
Progettualità recupero fuga ex DGR 1037/2021	
	N. prestazioni
RM	750
INTERVENTO SUL CRISTALLINO CON E SENZA VITRECTOMIA	250
Importo complessivo per le attività	550.000,00 €

2. La Struttura applica le tariffe ambulatoriali del Nomenclatore tariffario regionale in vigore, approvato con DGR n. 1680 del 14/09/2018 e successive modifiche ed integrazioni, al netto del ticket.

Articolo 4 **Rendicontazione delle prestazioni**

1. In conformità all'Accordo regionale, le prestazioni di cui all'art. 3 sono oggetto di apposita separata e analitica rendicontazione rispetto all'utilizzo del finanziamento specifico finalizzato ed entro i limiti delle risorse individuate al medesimo art. 3.

2. La Struttura s'impegna a fornire all'Azienda apposita rendicontazione analitica delle prestazioni effettuate di cui all'art. 3.

3. Sulla base dei dati derivanti dalle rendicontazioni, l'Azienda provvede a verificare la congruità delle prestazioni erogate rispetto alle condizioni stabilite nel presente Accordo aggiuntivo.

4. Al fine di monitorare l'andamento del raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva della mobilità passiva extraregionale e dei tempi di attesa, di cui ai commi precedenti, l'Azienda, in raccordo con la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità e ARCS, definirà strumenti e metodi di verifica.

5. L'Azienda partecipa ai tavoli di confronto di cui all'Accordo regionale per ogni aspetto di competenza, al fine di contribuire alla valutazione dell'efficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo. Qualora sulla base dei dati oggettivi rilevati, come previsto nell'Accordo regionale, emerga una parziale o totale inefficacia della progettualità oggetto del presente Accordo aggiuntivo, avendo particolare riguardo al raggiungimento degli obiettivi prefissati di riduzione progressiva dei tempi di attesa e della connessa mobilità passiva extraregionale, la Regione, previo confronto con gli erogatori privati accreditati, potrà adottare le necessarie azioni e determinazioni volte a rimodulare, limitare e/o sospendere la medesima progettualità ed il relativo finanziamento.

Articolo 5 **Liquidazione del corrispettivo**

1. Non sono oggetto di remunerazione alcuna le seguenti prestazioni e, precisamente:

- a. quelle erogate a cittadini non residenti in Regione FVG;
- b. quelle non ricomprese nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 3;
- c. quelle che, seppur ricomprese nelle branche specialistiche e nelle tipologie prestazionali individuate analiticamente al precedente art. 3, superano per valore economico le risorse attribuite;
- d. quelle non rendicontate secondo le specifiche modalità stabilite al precedente art. 4.

2. L'attività oggetto del presente Accordo aggiuntivo deve essere oggetto di fatturazione separata con chiara evidenza della residenza dell'utente. La fattura deve riportare la seguente causale: "Progettualità recupero fuga extraregionale 2022".
3. Le fatture sono liquidate entro 90 giorni dal loro ricevimento.

Articolo 6 **Decorrenza e durata**

1. Il presente Accordo aggiuntivo ha durata annuale e concerne il periodo 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022, producendo i suoi effetti anche retroattivamente rispetto alla data di sottoscrizione.
2. La validità del presente Accordo aggiuntivo è condizionata alla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della Struttura.
3. Il presente Accordo aggiuntivo è trasmesso in copia digitale alla Direzione Centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità.

Articolo 7 **Modifiche contrattuali e condizione risolutiva**

1. Ai sensi di quanto disposto dagli Accordi regionali, il presente Accordo aggiuntivo può essere modificato o risolversi nel caso in cui l'Amministrazione regionale si pronunci in merito alla parziale o totale inefficacia della progettualità finalizzata alla limitazione della mobilità extraregionale attraverso la riduzione delle liste di attesa e conseguente rimodulazione, limitazione o sospensione del relativo finanziamento.
2. Restano fermi gli effetti prodotti in merito alle prestazioni già eseguite.
3. Le clausole del presente Accordo aggiuntivo possono essere modificate, altresì, per effetto dell'entrata in vigore di disposizioni di legge, statale o regionale nonché per effetto di eventuali specifici provvedimenti o indirizzi regionali aventi ad oggetto gli Accordi regionali.

Articolo 8 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato in maniera specifica dal presente Accordo aggiuntivo si applicano in quanto compatibili le clausole contrattuali contenute nell'Accordo annuale 2022.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno della firma digitale

Per l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale
Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Tonutti

Per la Struttura Centro Medico Esperia
Il legale rappresentante p.t.
Dott. Claudio Riccobon

VERIFICA DOCUMENTO

DATI DOCUMENTO INFORMATICO	
Data di verifica	01/09/2022
Nome	ACCORDO ESPERIA DECRETO 657 2022.PDF
Impronta	EE52ECDAF27D432E42F349FF530AA837B925CAB20BE655EBE783CC0FC03A6E1B
Dimensione (Byte)	176,864

REGISTRAZIONE DI PROTOCOLLO	
Estremi prot.	GEN-GEN-2022-73149-P
Verso	Partenza
Data registrazione	01/09/2022

TRASMISSIONE TELEMATICA	
Tipo trasmissione	PEC (posta elettronica certificata)

FIRME DIGITALI	
Numero firme	2

FIRMA 1	
Firmatario	CLAUDIO RICCOBON
Codice Fiscale	TINIT-RCCCLD62C05L424M
Codice Identificativo	20862107
Ente Certificatore	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256
Impronta della Firma	96 7E FE 61 C4 68 A8 C0 D6 E7 0B 8E B2 9B D4 B6 75 C6 1E 31 5A FC 3B D9 C8 D2 AB 34 D9 FE 0D 42 3B E5 C5 D3 A0 6F 04 F0 3A FE 25 5F 8A 9A 02 0C 68 A1 5E 71 E5 0B 44 DF 5C E0 85 23 70 14 E0 1E 54 21 AF 8D 1E 52 45 94 06 5E 94 DE 99 72 92 A6 0F B9 DA 5B 4A 51 B5 31 AA 61 95 AF 00 EE 61 72 BB 19 53 7E F1 17 33 29 56 F1 D0 F4 96 3E 58 97 E8 86 61 66 70 C8 9B BD AF C8 5A FA F3 AA 84 5F E9 0F EB D8 24 D6 91 A8 06 F4 11 27 68 19 25 94 5B EC D2 8F 7A 6D 56 FC 2C C0 0A B4 3F EF F8 A5 83 D0 F3 6A C2 98 AC C7 CF CB 6F 7F 3E B6 16 2C 3E 80 77 CB 56 F3 C4 5D 17 7E AF 54 82 EA 84 62 18 51 3C 3D DB 7B 27 04 D7 AB 79 4B 67 CF 9F EF 17 FF 9E E1 67 3D 13 1B EE F9 7E 67 88 2E 5B 26 30 59 38 7E 7E 6E 72 D6 D5 9B AF 30 01 1E B9 4B 76 D1 60 48 DE 45 5A FE F7 8B 4D 9A 14 6E 4A E8
Data e ora della Firma	31/08/2022 09:45:39 GMT
Validità del certificato	Dal 20/01/2020 00:00:00 GMT al 19/01/2023 23:59:59 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	

FIRMA 2	
Firmatario	GIUSEPPE TONUTTI
Codice Fiscale	TINIT-TNTGPP64A05H501O
Codice Identificativo	WSREF-24953586306567
Ente Certificatore	Actalis EU Qualified Certificates CA G1
Organizzazione	
Stato	IT
Algoritmo	SHA-256

Impronta della Firma	7B 5F 02 13 8E 6D D7 9B 5B 69 80 76 00 DC 48 DE 5C BE B8 0C 7C 81 5A F3 8A A8 48 8E E6 07 2E B2 FF CF A0 5C D9 56 3A 63 45 D0 32 DD 44 96 BE 0B D5 EC 52 41 C0 84 C1 2F 42 59 5B A4 75 D6 09 DA 27 84 B9 23 E6 50 84 79 0A 85 DA 15 17 35 6D EB 19 22 B2 73 C7 B4 E9 7A 76 55 4C EE 9D 49 80 C0 01 73 E3 5B C5 18 73 B6 59 69 71 88 2A 3E 02 5F 39 91 65 DF 9A 33 0F 46 9A 84 DC 23 75 0E D7 AC 5C 60 F2 B1 14 FA E6 3E 21 69 D1 3A 28 2C 22 56 99 A2 7A F6 5B 18 38 62 68 EC 8B FF 5F 96 65 C5 A7 7E 55 5F 49 40 2F 3F A4 0E 73 9F 5F CC 84 6A 4E 09 12 40 8B 3D 58 18 DC AB 18 63 D5 51 00 FF 25 6A FD 67 19 42 B9 FB C2 F6 02 B2 DF 5D F8 CA 00 64 F9 2C D2 F1 55 37 27 51 C4 CF B3 0D F8 F3 F6 65 7D E3 09 FB 71 DB BB 9C A2 01 E1 DE D9 1A B3 F9 42 5A 16 56 DF C1 36 B7 98 AF 55 F7 83 C7
Data e ora della Firma	01/09/2022 11:45:36 GMT
Validità del certificato	Dal 09/05/2019 15:57:23 GMT al 09/05/2025 15:57:23 GMT
Certificato del Firmatario valido	
Verifica CRL eseguita	
Firma Valida	